

## **1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo**

### ***Considerazioni generali, di completezza e di coerenza***

- 1.1 Il Comune di La Spezia, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM La Spezia (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La stazione appaltante ha utilizzato gli schemi tipo predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e allegati al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e, apportandovi altresì ulteriori modifiche generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

### ***Osservazioni sul bando di gara***

- 1.3 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
  - con riferimento alla sezione 18. GARANZIA CONTRATTUALE, viene raddoppiato da almeno 180 ad almeno 360 giorni il periodo di validità della cauzione a partire dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta; tale previsione non risulta giustificata in nota giustificativa. Nel contempo si prevedono tutte le ipotesi di riduzione dell’importo della cauzione consentite dalla normativa (decreto legislativo 50/2016), motivando tale scelta in nota giustificativa;
  - con riferimento alla sezione 19. ONERI GENERALI DI GARA, in luogo della previsione originaria del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, secondo cui l’impresa aggiudicataria versa gli oneri previsti ai gestori uscenti, la stazione appaltante ha ommesso di indicare il soggetto beneficiario di tali importi;
  - con riferimento alla sezione 21. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA - tale periodo viene esteso da 180 a 360 giorni, rispetto a quanto previsto dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, senza motivazione nella nota giustificativa.
- 1.4 Si osserva, inoltre, che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l’incertezza sui soggetti che partecipano alla gara.

***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ambito La Spezia)***

1.5 Nessuna osservazione.

***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)***

- 1.6 Rispetto ai *file* resi disponibili dalla stazione appaltante si osserva che:
- la stazione appaltante ha reso disponibili i dati, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016. E' opportuno che in sede di pubblicazione del bando siano riportati tali valori relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;
  - non è stato indicato, per singolo Comune, il valore degli investimenti effettuati successivamente alla data di riferimento delle tariffe, come previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera b., del decreto 226/11.

***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di .....)***

- 1.7 Per alcuni Comuni (Borghetto di Vara, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Deiva Marina, Framura, Monterosso al Mare, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago) l'elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione non è ripartito per singolo Comune come previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera f., del decreto 226/11 e dall'Allegato C di cui al medesimo decreto.
- 1.8 Inoltre, nel documento si riporta il numero di addetti alla gestione e il numero di clienti per i Comuni al 31 dicembre 2016, in difformità alle previsioni di cui all'allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, le quali considerano, quale termine temporale di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.

***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)***

1.9 Nessuna osservazione.

**Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.**

- 1.10 La previsione in merito alla quantificazione in termini assoluti dello sconto tariffario introdotta dalla stazione appaltante nel criterio A1 (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A1, “Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità”) risulta coerente con i contenuti della risposta ad una FAQ in tema di sconto tariffario del Ministero dello Sviluppo Economico (rif. D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. I) dell’Allegato 3 al decreto 226/11 e s.m.i), nella quale il medesimo Ministero specifica che l’ultimo capoverso del punto A1 del disciplinare di gara tipo vada letto come segue....”*In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore del uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all’art. 5, comma 16, del DM 226/2011 e s.m.i; sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo.*”.

**2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11**

- 2.1 Non ci sono osservazioni. Il disciplinare di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo.

**3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l’analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11**

- 3.1 Le giustificazioni apportate dalla stazione appaltante per la suddivisione dei punteggi fra i criteri A.2. e A.3. risultano non del tutto coerenti con le previsioni dell’articolo 13, comma 3, del decreto 226/11, che prevede una differenziazione dei punteggi a seconda del grado di metanizzazione.
- La stazione appaltante ha scelto, in un contesto di metanizzazione mediamente basso, come evidenziato dalla stazione appaltante nel paragrafo 5 delle linee guida, un alto punteggio per il criterio A.2. (3 su 5) e un basso punteggio per il criterio A.3. (1 su 5). Nella nota giustificativa la stazione appaltante motiva:
- l’attribuzione del punteggio più alto al criterio A.2., in considerazione del grado di metanizzazione dei Comuni già serviti dalla rete di distribuzione del gas naturale e del valore dello sconto tariffario derivante dal delta VIR-RAB;

- l'attribuzione di punteggio più basso al criterio A.3., in considerazione del fatto che sono stati stimati investimenti minimi non ricompresi nel piano di sviluppo degli impianti, mentre progetti di estensione della rete, inseriti nei documenti di gara, sono già valorizzati nel *sub*-criterio C.1. "Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti" con il punteggio massimo (pari a 20 punti).
- 3.2 La ripartizione dei punteggi tra i criteri A.2. e A.3. è comunque in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11 che, solo in caso di elevata metanizzazione, prevede di assegnare un alto punteggio al criterio A.2. e un basso punteggio al criterio A.3.
- 3.3 Dalla documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano presenti gli elementi che consentono di valutare la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, come indicato nell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11.
- 3.4 In assenza di tali elementi non è peraltro possibile valutare la congruità dei limiti massimi previsti dalla stazione appaltante per i criteri A.2. e A.3.
- 3.5 In relazione a quanto previsto per la determinazione dello sconto sui corrispettivi di prestazione di servizi rispetto ai corrispettivi di riferimento si segnala l'opportunità, anche al fine di migliorare l'identificazione delle prestazioni che possono essere svolte dall'aggiudicatario, di modificare l'elenco delle prestazioni di cui alla sezione "A. Offerta economica" del disciplinare di gara predisposto dalla stazione appaltante, suddividendo la prestazione oggetto di sconto relativa allo "spostamento contatore" nelle seguenti voci:
- "Spostamento del primo attacco contatore fino a .... metri dal tracciato esistente (esclusi scavi, ripristini e nuova nicchia) Euro....";
  - "Per ogni spostamento oltre il primo attacco Euro....".

#### **4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11**

- 4.1 Nessuna osservazione.

#### **5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai *sub*-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11**

- 5.1 La stazione appaltante ha apportato modifiche ai punteggi relativi al *sub*-criterio C.1. "Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della

rete ed impianti”, motivando tale scelta in nota giustificativa, come richiesto dall’articolo 12 del decreto 226/11.

- 5.2 La stazione appaltante, con riferimento al *sub*-criterio C3 della tabella 4 “Innovazione tecnologica”, ha previsto il completamento del 100% (potenzialmente non raggiungibile) del programma di installazione misuratori elettronici entro il 31/12/2032; tale scadenza, oltre ad essere poco sfidante, non sembra inoltre coerente con il concetto di anticipazione dei tempi di installazione nonostante l’Autorità non abbia ancora definito una scadenza sul completamento del programma di installazione dei misuratori elettronici. Peraltro, l’attribuzione di un punteggio non sembra del tutto coerente con l’individuazione come condizione minima di sviluppo (CMS 2) della sostituzione del 100% dei contatori ad oggi esistenti non di tipo “*smart meter*”, pur essendo tale percentuale, per i contatori di calibro G4 e G6, superiore al programma di sostituzioni obbligatorie attualmente vigente.

## **6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante**

### ***Analisi costi-benefici.***

- 6.1 Secondo quanto indicato nell’articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 “*Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d’ambito devono essere tali da consentire l’equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all’uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.*”
- 6.2 L’analisi costi-benefici condotta dalla stazione appaltante risulta sviluppata secondo un approccio organico e sistematico anche se talora non sono immediatamente ripercorribili tutti i passaggi logici e operativi effettuati e non è pienamente sviluppata l’analisi in termini quantitativi rispetto all’opzione basata sui vettori energetici alternativi; apprezzabile in particolare il tentativo strutturato di depurazione dei prezzi dagli effetti della fiscalità e dei sussidi incrociati tra consumatori. Non si ritiene condivisibile – né in linea con le linee guida di riferimento in materia e con quanto già proposto dall’Autorità nell’ambito del trasporto – l’ipotesi di utilizzare un tasso di sconto sociale del 5,5 % annuo.

### ***Condizioni minime di sviluppo***

- 6.3 La stazione appaltante ha individuato due condizioni minime di sviluppo:

- CMS 1: densità minima PdR per km di nuova rete;
  - CMS 2: ammodernamento impianti, relativa all'ammodernamento degli impianti di distribuzione gas, non differenziata per Comuni, che recepisce la completa sostituzione/ammodernamento/dismissione degli impianti che ricadono all'interno delle RQDG e della delibera 631/2013 e s.m.i. e contempla tra l'altro la sostituzione del 100% dei contatori ad oggi esistenti non di tipo "*smart meter*", pur essendo tale percentuale, per i contatori di calibro G4 e G6, superiore al programma di sostituzioni obbligatorie attualmente vigente.
- 6.4 Con riferimento alla CMS 1 – che viene considerata come il primo parametro guida “in quanto rispecchia la penetrazione del metano all'interno del contesto urbano di carattere residenziale” – la stazione appaltante considera compatibile con la programmazione e lo sviluppo del territorio per il periodo di riferimento un valore rispettivamente di 50 PdR/km di nuova rete (ovvero 1 PdR ogni 20 metri lineari di sviluppo della rete stessa) per i comuni a media e alta densità e un valore di 40 PdR/km di nuova rete (ovvero 1 PdR ogni 25 metri lineari di sviluppo della rete stessa) per un insieme di 11 Comuni a “bassa densità”.
- 6.5 In relazione agli interventi di estensione e sviluppo, l'Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete per i Comuni di media e alta densità prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente, entro il quale, sul piano tariffario, sia possibile garantire una piena socializzazione del costo. In relazione ai Comuni di bassa densità, l'Autorità ritiene ragionevole e coerente con il decreto 226/11 che la stazione appaltante prenda a riferimento un valore pari a circa a 25 metri per utente.
- 6.6 In relazione alla CMS 2, si osserva che la sostituzione degli impianti che hanno raggiunto la fine vita utile ai fini regolatori non risulta supportata da analisi che confermino la necessità di tali interventi, in relazione all'esigenza di garantire la sicurezza del servizio, e pare basata esclusivamente sul criterio formale di superamento della vita utile regolatoria.

## **7 Altre osservazioni**

### ***Contratto di servizio***

- 7.1 Nessuna osservazione.